

Comitato Assicurazioni Sociali - Volantino invalidità e vecchiaia - 1920

L'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia

ed i diritti immediati che offre

Lavoratori delle industrie, dei commerci e della terra,

Dopo sei mesi di non inutile attività, lo scrivente « Comitato di Propaganda per le Assicurazioni Sociali » è lieto di constatare che il Decreto Legge per l'assicurazione *invalidità e vecchiaia*, ha ormai raggiunta, specie nel campo industriale e commerciale, una larga applicazione quale non si sarebbe potuta sperare maggiore; ed è facilmente prevedibile che entro breve volgere di tempo non vi sarà prestatore d'opera che sia sottratto al beneficio della provvida legge che rappresenta uno dei primi passi sulla via delle previdenze sociali globali.

Ma per ciò ottenere inieramente e con prestezza è necessario che tutti gli interessati si occupino dell'applicazione della legge stessa, delancino i pochi datori di lavoro che non hanno ancor oggi provveduto all'assicurazione dei loro dipendenti, si dopino insomma perché nessun lavoratore sia defraudato dei benefici che la legge gli garantisce.

Tali benefici non sono tutti mediati e lontani, ma di taluni i lavoratori o le loro famiglie possono fruirne immediatamente e cioè:

Gratuita assegnazione di contributi agli assicurati ammalati.

Gli assicurati ammalati hanno, a mente dell'art. 5 del D. L. e 59 e 60 del Regolamento, diritto ad accredito del contributo minimo di assicurazione sempreché la malattia sia di durata non inferiore a sette giorni e non ricevano durante essa l'intero stipendio o paga.

Per tali accrediti dovrà essere inviata, entro quindici giorni dall'inizio della malattia, all'Istituto Provinciale di Previdenza Sociale, una prima dichiarazione medica colla firma del sanitario autenticata dal Sindaco, da cui risulti il giorno in cui la malattia è cominciata e la sua natura. La fine della malattia dovrà essere notificata all'Istituto con una seconda dichiarazione medica.

Gratuita assegnazione di contributi agli assicurati al servizio militare.

Gli assicurati al servizio militare hanno diritto per tutto il tempo della loro permanenza alle armi, al medesimo accredito del contributo minimo di assicurazione, accredito che avverrà alla cessazione dal servizio presentando all'Istituto Provinciale il foglio di congedo o di riforma. (Art. 6 del D. L.).

E' computato utile allo stesso effetto il servizio militare effettivo prestato a decorrere dal 25 maggio 1915 fino all'entrata in vigore del D. L. (1° luglio 1920) esclusi i periodi di tempo nei quali il militare è stato comandato o messo a disposizione presso stabilimenti ausiliari. (Art. 38 del D. L.).

Pensioni di vecchiaia liquidabili subito.

Le persone già appartenenti a stabilimenti ausiliari, iscritte alla Cassa Nazionale di Previdenza a mente dei Decreti Luogotenenziali 29 aprile 1917, n. 670; 24 luglio 1917, n. 1185 e 11 novembre 1917, n. 1907 e che al momento della loro iscrizione avevano età compresa fra i 65 ed i 70 anni, saranno ammesse alla liquidazione della *pensione di vecchiaia*, appena possano far valere almeno 24 contributi quindicinali compresi quelli versati durante il periodo dell'ausiliarità. (Art. 213 del Regolamento).

La domanda per la liquidazione della pensione deve essere sottoscritta dall'assicurato e corredata: a) dal suo atto di nascita; b) dal suo libretto personale tostochè sia stato distribuito; c) dall'ultima tessera o in mancanza di questa, da una dichiarazione dell'assicurato sulle ultime sue occupazioni. (Art. 104 del Regolamento).

Pensioni invalidità egualmente liquidabili subito.

Possiamo richiederne la liquidazione tutti quei lavoratori, qualunque sia la loro età, che abbiano già appartenuto a stabilimenti ausiliari purchè, ai sensi dell'art. 7 del D. L. 21 aprile 1919, n. 603, abbiano ridotta la capacità di guadagno a meno di un terzo del guadagno abituale normale delle persone che esercitano lo stesso mestiere nella stessa località e possano far valere almeno 24 contributi quindicinali, compresi quelli versati durante il periodo dell'ausiliarità. (Art. 213 del Regolamento).

Per la pensione di invalidità, oltre alla domanda, dovranno essere presentati dallo interessato: a) il suo libretto personale; b) l'ultima tessera di assicurazione; c) una dichiarazione medica legalizzata dal Sindaco attestante che l'assicurato ha perduto almeno per due terzi la propria capacità di guadagno.

Rimborsi di contributi.

Nel caso di morte di un assicurato già appartenente a stabilimento ausiliario e non compreso nell'obbligo dell'assicurazione a mente del Decreto 21 Aprile 1919, n. 603, lo che non lascia persone di famiglia aventi diritto al sussidio mensile, spetta agli eredi considerati dalla Legge 30 Maggio 1917, n. 376 T. U., il rimborso delle somme versate nel ruolo contributi riservati, nella misura di cinque sesti, essendo la rimanenza stata destinata all'assicurazione contro la disoccupazione. (Art. 37 del D. L. e 214 del Regolamento).

Assegno agli eredi degli assicurati defunti.

Nel caso in cui un assicurato muoia prima di aver liquidata la pensione, sarà corrisposto un assegno mensile di L. 50 per sei mesi, alla vedova, purchè non separata per propria colpa, o in mancanza di essa ai figli di età inferiore ai 15 anni. (Art. 9 del D. L. e 127, 128 e 129 del Regolamento).

Per conseguire tale assegno gli interessati dovranno presentare domanda all'Istituto Provinciale di Previdenza Sociale, unendovi: a) la tessera ultima intestata all'assicurato; b) quando sarà stato emesso, il libretto personale dell'assicurato medesimo; c) il certificato di decesso; d) se la richiedente è la vedova, il certificato di matrimonio e quello comprovante che non sussiste sentenza di separazione personale passata in giudicato e pronunciata per colpa della stessa vedova; se i richiedenti sono i figli, lo giudicato e pronunciata per colpa della stessa vedova; se i richiedenti sono i figli, lo stato di famiglia dell'assicurato da cui risulti la data di nascita dei figli, ed una attestazione da cui risulti chi esercita la patria potestà su i minori.

Nei casi di morte di contadini, in questo secondo anno agrario per tutti, e successivamente per quelli che entreranno nell'obbligo dell'assicurazione nell'anno agrario in cui avverrà la morte; la qualità di assicurato dovrà essere dimostrata da un certificato con il quale il datore di lavoro attesti in quale tessera familiare è compreso il contadino morto e da quale Ufficio ed in che data detta tessera venne rilasciata e dichiarata in fine che il contributo sarà pagato regolarmente alla fine dell'anno agrario in corso.

L'azione per conseguire l'assegno di morte si prescrive entro un anno dalla data della morte dell'assicurato; le rate non riscosse entro cinque anni dalla loro scadenza sono prescritte a favore della « Cassa ».

Le domande ed i documenti di cui sopra dovranno essere inviati all'Istituto Provinciale di Previdenza Sociale - Via Santa Teresa, 20, Torino o direttamente in piego raccomandato o per il tramite degli uffici comunali.

Torino, Dicembre 1920.

Il Comitato di Propaganda per le Assicurazioni Sociali
TORINO, Corso Vinzaglio, 16.

Tipografia Alleanza - Torino



[Controllare la descrizione dettagliata](#)

Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo

Prezzo di vendita 29,99 €

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione

Comitato Confederale di Propaganda per le Assicurazioni Sociali - Volantino assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia - 1920

Dimensioni: 17 x 40 cm ca.

Lingua italiana.

Buone condizioni generali, come da foto.